CHE RECA DISPOSIZIONI CONTRO ALCUNE FRODI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO

Art. 7

I contravventori alle disposizioni dell'articolo 13 del R. decreto legislativo 26 febbraio 1920, n. 167, incorrono nella pena pecuniaria di cento volte la tassa o di cento volte la parte di essa non pagata, col minimo di lire ventiquattro.

La stessa pena pecuniaria si applica per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche o di bollo a punzone di ricevute precedentemente rilasciate in contravvenzione al bollo.

Detta pena pecuniaria viene commisurata distintamente a carico di ciascun contravventore nei casi previsti dall'art. 57 della legge sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico).

Versione in vigore dal 4 maggio 1921, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che reca disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo
Estremi	Legge 10 aprile 1921, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-reca-disposizioni-contro-alcune-frodi-in-materia-di-tasse-di-bollo/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it